



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1933

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. EMILIO BERNARDINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16506 del 10 giugno 2008 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Emilio Bernardini, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 9 aprile 1956;

VISTA la nota del 4 maggio 2021 (prot. n. 32779 di pari data), con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Emilio Bernardini, nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note dell'8 giugno 2021 (prot. n. 40832 del 9 giugno 2021) e del 13 luglio 2021 (prot. n. 48206 di pari data), con le quali Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTE le note del 22 ottobre 2021 (prot. n. 71426 del 25 ottobre 2021 e prot. n. 72148 del 27 ottobre 2021), del 27 ottobre 2021 (prot. n. 72625 del 28 ottobre 2021) e del 28 ottobre 2021 (prot. n. 72896 del 29 ottobre 2021), con cui anche alcuni investitori hanno fornito informazioni concernenti l'operato del consulente;

VISTA la nota del 30 novembre 2021 (prot. n. 79406/21), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Emilio Bernardini l'inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver contraffatto la firma della clientela;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 27 dicembre 2021 (prot. n. 84896 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 20 aprile 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 27759/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Emilio Bernardini e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Emilio Bernardini non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del consulente la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



- ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. a), n. 3, del Regolamento Intermediari, l’Organismo dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
- ai sensi dell’art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, l’Organismo può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione relativa all’illegittima sottoscrizione del questionario Mifid da parte del consulente, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall’Albo, considerato che:
 - la condotta in esame, pur caratterizzata da una rilevante potenziale gravità, è riferibile a un circoscritto numero di clienti, ha determinato una irregolarità operativa di ristretta durata – essendo stata la modulistica in questione regolarizzata in breve termine – e non ha in concreto spiegato effetti, considerato che, sulla base dei questionari illegittimamente sottoscritti, non risulta essere stata effettuata alcuna operazione da parte dei clienti coinvolti, i quali risultavano finanziariamente inoperativi nella loro quasi totalità, anche prima dell’irregolare aggiornamento del relativo profilo di consulenza personalizzato;
 - la condotta in analisi – posta in essere nei confronti di clienti non avvezzi all’uso della tecnologia e nel corso del periodo pandemico – non era preordinata al conseguimento di un personale vantaggio economico da parte del consulente, né era diretta ad arrecare un danno alla clientela;
 - con riguardo all’attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risultano agli atti altri reclami né precedenti a suo carico;
- con riferimento all’elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Emilio Bernardini che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente e collaborativo, sia dinnanzi all’Intermediario che nell’ambito del presente procedimento;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Emilio Bernardini, San Benedetto del Tronto (AP) il 9 aprile 1956, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti